Sentenza: n. 92 del 21 marzo 2011

Materia: istruzione

Giudizio: conflitto di attribuzione tra enti

Limiti violati: articoli 117 e118 della Costituzione e principio di leale

collaborazione

Ricorrente: Regione Toscana, Regione Piemonte

**Oggetto:** articolo 2, commi 4 e 6, articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordina mentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del Primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133),.

Esito: parziale accoglimento del ricorso

Estensore nota: Caterina Orione

Le ricorrenti censurano le disposizioni del d.P.R. n. 89/2009 in quanto lesive delle attribuzioni regionali ex articoli 117, terzo comma della Costituzione e 118, poiché con norma regolamentare sono disciplinati ambiti afferenti alla determinazione ed articolazione del dimensionamento della rete scolastica, ambiti questi che certo non possono essere ricompresi nelle norme generali sull'istruzione o da considerarsi principi fondamentali e per la cui disciplina non possono essere ravvisate esigenze di carattere unitario. A sostegno della loro prospettazione, affermano che la competenza regionale in merito, già sancita legislativamente prima della modifica del titolo V dall'articolo 138 del decreto legislativo112/1998, è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2009 che ha dichiarato illegittimo costituzionalmente l'articolo 64, comma 4, lettera f bis e f ter del decreto legge 112 del 2008, a cui le disposizioni impugnate darebbero attuazione.

La Corte costituzionale ritiene che per l'esame delle disposizioni oggetto del conflitto di attribuzione, si debbano richiamare i principi distintivi tra norme generali sull'istruzione, competenza esclusiva dello Stato, e i principi fondamentali dell'istruzione, competenza legislativa concorrente, così come sanciti nella citata sentenza: ...."rientrano tra le norme generali sull'istruzione «quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali».

Sono, invece, espressione di principi fondamentali della materia dell'istruzione «quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell'istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d'istruzione che caratterizza le norme generali sull'istruzione, dall'altra, necessitano, per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale".

Sempre nella stessa sentenza, la Corte ha escluso la potestà regolamentare statale, anche se inserita in un regolamento di delegificazione, qualora si operi in un ambito estraneo dalla competenza legislativa esclusiva di norme generali sull'istruzione, in osservanza di quanto sancito dall'articolo 117, sesto comma della Costituzione, per cui l'avvenuta declaratoria di incostituzionalità nella sentenza 20072009 delle disposizioni legislative, di cui quelle regolamentari sarebbero attuazione secondo quanto ritenuto da parte ricorrente, comporterebbe l'illegittimità di quest'ultime.

L'articolo 2 Scuola dell'infanzia ai commi 4 e 6 dispone: "2. l'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti locali, assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso. 6. Le sezioni della scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità prive di strutture educative per la prima infanzia, possono accogliere piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, la cui consistenza è determinata nell'annuale decreto interministeriale sulla formazione dell'organico. L'inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati, d'intesa e collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati, e non può dar luogo a sdoppiamento di sezioni.

Entrambi le disposizioni sono da considerarsi illegittime, in quanto attinenti al dimensionamento della rete scolastica sul territorio (istituzione, chiusura, accorpamento, riduzione del disagio agli utenti del servizio scolastico), attribuzione non riconducibile alle norme generali sull'istruzione, come affermato nella citata sentenza, ma attribuibile al legislatore regionale, che meglio può apprezzare l'impatto sul territorio di azioni volte alla riduzione del disagio agli utenti di servizi sociali. Inoltre le disposizioni impugnate non possono essere considerate quale espressione di un principio fondamentale nella materia concorrente dell'istruzione, peraltro anche se questo fosse, una norma regolamentare non potrebbe essere fonte idonea per l'affermazione di un principio.

E' immune dai vizi di illegittimità l'articolo 3, comma 1 Primo ciclo di istruzione: "L'istituzione e il funzionamento di scuole statali del I ciclo devono rispondere a criteri di qualità ed efficienza del servizio, nel quadro della qualificazione dell'offerta formativa e nell'ambito di proficue collaborazioni tra l'amministrazione scolastica e i comuni anche tra loro consorziati", poiché il contenuto prescrittivo di esso è tale da costituire elemento caratterizzante il sistema nazionale dell'istruzione, che deve essere unitario ed uniforme sull'intero territorio nazionale, quindi da ascriversi alla competenza legislativa esclusiva in materia di norme generali sull'istruzione.